REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2003 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 5 000 tonnellate di riso del raccolto 2001 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento [3], fissa le disposizioni riguardanti le suddette procedure e condizioni.

(2) Il quantitativo di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 2001, conservato attualmente dall'organismo d'intervento spagnolo, è molto importante ed il periodo di immagazzinamento molto lungo. È opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 5 000 tonnellate di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 2001 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

(3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo procede, nelle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91, ad un'aggiudicazione permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 5 000 tonnellate di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 2001 da esso detenute.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte relative alla prima gara parziale è fissato al 18 agosto 2003.

2. Il termine per la presentazione delle offerte relative all'ultima gara parziale scade il 1º settembre 2003.

3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
Telex 23427 FEGA E
Fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87.

Articolo 3

Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.